

Statuto Sociale



Organizzazione Nazionale
Volontariato
“Giubbe d’Italia- ODV”

INDICE

	Pag.
➤ Art. 1 Costituzione – Denominazione – Sede	3
➤ Art. 2 Simbolo	3
➤ Art. 3 Attività - Finalità -Scopo	3
➤ Art. 4 Aderenti	6
➤ Art. 5 Diritti e obblighi degli aderenti	8
➤ Art. 6 Costituzione e Coordinamento sezioni	8
➤ Art. 7 Cessazione della sezione	10
➤ Art. 8 Organi	10
➤ Art. 9 Assemblea	11
➤ Art. 10 Consiglio direttivo	12
➤ Art. 11 Coordinatore	13
➤ Art. 12 Segretario	14
➤ Art. 13 Tesoriere	15
➤ Art. 14 Collegio dei Probiviri	15
➤ Art. 15 Organo di controllo	15
➤ Art. 16 Revisori Legali dei Conti	15
➤ Art. 17 Provvedimenti disciplinari	15
➤ Art. 18 Libri Sociali	16
➤ Art. 19 Quorum necessari per l'elezione delle cariche statutarie	16
➤ Art. 20 Dotazione Patrimoniale	16
➤ Art. 21 Bilancio	17
➤ Art. 22 Pubblicità e trasparenza	17
➤ Art. 23 Quote associative	17
➤ Art. 24 Conto Corrente	17
➤ Art. 25 Codice Fiscale	18
➤ Art. 26 Entrate	18
➤ Art. 27 Convenzioni	18
➤ Art. 28 Disposizioni finali	18
➤ Art. 29 Norma finale	18

STATUTO
Ente del Terzo Settore (OdV)
ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO
“GIUBBE D’ITALIA - (OdV)”

ART. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

1. *L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO “GIUBBE D’ITALIA - OdV”* di seguito denominata “O.N.V.G.I. - OdV” è apolitica e non ha fini di lucro neppure indiretto. Si basa sui principi della libertà, solidarietà, uguaglianza e mutualità. Tale acronimo ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
2. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici, ed in particolare agisce quale Organizzazione di Volontariato ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91 e della legge Regionale Siciliana n. 22 del 7 giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi del Codice Civile e del D.lgs n. 32 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
3. La sede legale O.N.V.G.I. - OdV è in Aragona (AG) in via Indipendenza, n°36 e con semplice delibera del Consiglio Direttivo potrà essere variata. Inoltre, il Coordinamento Direttivo Nazionale può istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all’estero.
4. Le sedi Provinciali devono ricadere preferibilmente nel proprio capoluogo di provincia.
5. La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2 SIMBOLO

Il simbolo dell’O.N.V.G.I. - OdV è uno scudo con fondo arancione raffigurante un’aquila recante in petto le iniziali “G I” sovrastate dal tricolore. Sopra l’aquila un banner “VOLONTARIATO” e sotto un altro “GIUBBE D’ITALIA”. Come da immagine allegata.

Il Coordinamento Direttivo Nazionale ha la tutela del simbolo associativo e del nome e ne disciplinano l’utilizzazione da parte delle sezioni.

ART. 3 ATTIVITA’ - FINALITÀ - SCOPO

1. L’attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti dell’Associazione, non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di uno o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le **attività** aventi ad oggetto:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.
3. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione può esercitare le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.
4. L'Associazione persegue i seguenti scopi:
 - a) Organizzare attività aventi ad oggetto interventi di Protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni;
 - b) Attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento di incendi boschivi ed interfaccia;
 - c) Attività di promozione e valorizzazione del Servizio Civile anche in partenariato ad enti pubblici e privati ;
 - d) Attività di prevenzione, soccorso, assistenza, sviluppo sociale in favore di singole persone e/o di comunità colpite da eventi calamitosi naturali o da incidenti di qualsiasi natura;
 - e) Attività di soccorso e di assistenza sanitaria di primo soccorso, di trasporto di infermi attraverso i propri volontari abilitati con i mezzi tecnici propri e/o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
 - f) Organizzazione di centri raccolta e di trasporto del sangue e degli organi umani, sotto l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia, e attività di promozione sulle donazioni di sangue e di organi, mediante conferenze, incontri, riunioni e propagande volti a sensibilizzare l'opinione pubblica;
 - g) Promozione attività socio-assistenziali e socio-sanitari rivolte ai diversamente abili, anziani e soggetti disagiati comprendenti servizi di accompagnamento, trasporto presso porti, aeroporti, eliporti, stazioni ferroviarie, strutture sportive pubbliche e private, strutture di riabilitazione;
 - h) Promozione attività di socializzazione, assistenza e centri di rivalutazione delle pari opportunità;
 - i) Attività di prevenzione e salvaguardia dell'ambiente atmosferico, terreno, marino e delle specie animali dei rispettivi ambienti;
 - j) Assistenza e soccorso bagnanti e dipartisti;
 - k) Cura e tutela di animali randagi nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
 - l) Gestione e controllo aree naturali protette, oasi naturalistiche, di protezione e ripopolamento della fauna, aree S.I.C. e zone di importanza naturalistica, storico culturale, aree archeologiche, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
 - m) Attività di prevenzione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, turistico ed archeologico;
 - n) Gestione di beni di Enti pubblici e privati e beni confiscati dallo Stato;
 - o) Attività di promozione, prevenzione e salvaguardia dell'ambiente. Divulgazione della cultura eco-sostenibile del territorio;
 - p) Promozione e organizzazione, anche in collaborazione ad Enti Pubblici e/o privati di iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni)

sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere) aventi al centro dei propri obiettivi la crescita e la formazione dell'uomo e delle persone svantaggiate;

q) Gestione mense sociali, banco alimentare e sue attività correlate;

r) Promozione, organizzazione e partecipazione di corsi di formazione con il patrocinio ed il finanziamento di Enti Locali, Provinciali, Regionali, Statali, privati e dell'Unione Europea.

Tutte le attività sono svolte nei limiti dell'art.10 L.R. 22/94 e della legge 266/1991 nonché delle altre norme vigenti in materia.

ART. 4 ADERENTI

Sezione 1: Modalità di ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Ai sensi dell'art. 1 l'O.N.V.G.I. - OdV si compone da soci persone giuridiche (tutte le sezioni comunali) e soci persone fisiche aderenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Coloro che intendono essere ammessi a far parte dell'Associazione come soci ordinari dovranno farne domanda al Consiglio Direttivo Comunale.

Quanti desiderano fare parte dell'Associazione in qualità di soci devono presentare domanda formulata per iscritto a mezzo di apposita scheda predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale e indirizzata al Consiglio Direttivo Comunale. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità complete del richiedente che dovrà dichiararsi disposto ad accettare tutti gli obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento Sociale e da ogni altra disposizione degli organi sociali.

La scheda deve essere correlata di apposita autorizzazione del trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento UE n.2016/679 e future modifiche ed integrazioni. Le schede di adesione devono essere trasmesse anche al C.D.N. per l'organizzazione del Coordinamento.

Il Consiglio delibera sull'accoglimento dell'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'adesione del socio è annotata nel libro soci e comunicata all'interessato. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo Comunale.

1. I soci si distinguono in:

a) **soci fondatori:**

Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione, hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari;

b) **soci volontari ordinari:**

Sono soci volontari ordinari tutti gli iscritti all'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

c) **Soci volontari benemeriti:**

Sono nominati volontari benemeriti quei soci che per motivi particolari di benemerita verso

l'Associazione o per essersi distinti in particolari attività di rilevanza civile, acquisiscono tale titolo con delibera del C.D.N. e ciò su specifica richiesta a quest'ultimo da parte delle sezioni comunali previa delibera del C.D.C. della sede di appartenenza su proposta di almeno due associati.

d) **Sono volontari onorari:**

Coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali

benemerenze, con l'approvazione dell'Assemblea di soci. Essi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota sociale, non hanno diritto al voto né possono essere eletti negli organi sociali.

e) **soci volontari junior:**

Sono soci junior gli iscritti all'Associazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; sono ammessi con le stesse modalità previste per i soci ordinari previo consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale; i medesimi, in caso di permanenza nell'Associazione, diventano soci ordinari al compimento del diciottesimo anno di età.

L'organizzazione delle attività dei soci junior è demandata ai Coordinatori Comunali che potranno proporre nell'ambito della propria sezione un responsabile ed eventualmente una consulta per le attività inerenti i soci junior che verranno comunque votate dall'Assemblea Comunale.

Inoltre, le sezioni Comunali dovranno prevedere nei propri bilanci una quota parte da destinarsi alle attività dei soci junior. Detta quota verrà stabilita di volta in volta in base alle esigenze ed alla disponibilità di fondi in base ad apposita deliberazione.

f) **Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero

dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero

dei volontari.

g) **Associati**

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che si

ispirano ed operano in conformità ai principi del presente Statuto a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Le associate ad O.N.V.G.I. – Odv non possono aderire ad altre reti associative nazionali.

Ogni associata, oltre ai diritti previsti dalla vigente legislazione, ha diritto a partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali dell'O.N.V.G.I. – OdV, ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo se sono in regola con il versamento delle quote associative. Le associate devono inoltre aggiungere al proprio simbolo quello dell'O.N.V.G.I. – OdV.

La qualità di associata si perde per recesso, morosità, esclusione e per cessata attività o scioglimento.

Sezione 2: Perdita della qualità di associato:

1. **Dimissioni:** da proporsi da parte del socio entro il termine previsto per il pagamento della quota associativa annuale a mezzo di lettera raccomandata o pec inviata al C.D.C. o brevi manu per accettazione del Coordinatore Comunale;
2. **Morosità:** si ritiene moroso, limitatamente alla quota associativa annuale, il socio che alla data del 1 febbraio dell'anno in corso non abbia versato la quota dovuta senza giustificato motivo.
3. **Sospensione:** a seguito di condanna o per procedimenti penali pendenti.
4. **Esclusione:** qualora il socio, gli associati e enti del terzo settore:
 - a) Non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Sociale o delle deliberazioni prese dagli organi statutari e di eventuali regolamenti integrativi deliberati dalle Assemblee dei soci a qualunque livello organizzativo;
 - b) Abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall'Associazione;
 - c) Arrechi in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione;
 - d) Tenga in servizio improvevole condotta.

5. **Morte.**

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea mediante voto segreto conseguente all'audizione dell'interessato. La deliberazione dell'esclusione dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata A/R, pec o brevi manu per accettazione che potrà presentare le proprie controdeduzioni al C.d.P.N.. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 5 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

1. **I soci hanno il diritto di:**

- a) Essere assicurati per le attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come previsto dall'art. 4 della Legge 266/91 e normative vigenti;
- b) partecipare alla gestione dell' O.N.V.G.I. - OdV secondo le modalità stabilite, alle deliberazioni delle Assemblee, eleggere gli Organi Associativi ed essere eletto negli stessi;
- c) essere informati sulle attività programmate, prendere parte a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni che vedono il concorso dell'Associazione, nonché usufruire dei servizi e dei vantaggi predisposti nei modi e nei limiti prefissati dal Regolamento interno;
- d) concorrere all'elaborazione e approvare il programma delle attività.
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei registri e dei verbali delle assemblee e dei Consigli Direttivi, facendone richiesta scritta alla Segreteria competente e da evadersi entro 15 giorni.
- g) hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

2. **Il socio ha l'obbligo di:**

- a) osservare e rispettare lo Statuto Sociale, il Regolamento Sociale;
- b) contribuire fattivamente al perseguimento degli obiettivi svolgendo la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) partecipare personalmente agli incontri sociali stabiliti o giustificarne l'assenza;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 COSTITUZIONE E COORDINAMENTO SEZIONI

L' O.N.V.G.I. - ODV si articola in:

1. **Sezione Comunale**

Le sezioni comunali hanno sede nei comuni della provincia e sono formate dai soci.

Si può costituire una Sezione Comunale con un numero di soci non inferiore a sette volontari come previsto dalla Legge vigente;

Ogni sezione comunale gode di propria autonomia economica, gestionale, fiscale e patrimoniale.

La sezione Comunale ha l'obbligo:

- ✓ della tenuta dell'elenco annuale dei soci;
- ✓ di convocare le riunioni in Assemblea dei propri iscritti;
- ✓ a collaborare con il Coordinamento Direttivo Nazionale;
- ✓ assicurare per le attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa tutti i soci, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come previsto dall'art. 4 della Legge 266/91 e normative vigenti;

Al fine di avere una conforme organizzazione, le sezioni comunali sono tenute ad adottare il presente Statuto provvedendo al deposito, congiuntamente all'Atto Costitutivo della sezione, previsto dalla legge.

Nel caso siano apportate modifiche allo Statuto Sociale, è fatto obbligo alle sezioni comunali di

partecipare all'Assemblea dei Coordinatori convocata per deliberarne l'approvazione, e redigere apposito verbale di ratifica delle modifiche nelle Assemblee dei soci delle proprie sezioni. Il C.D.N. provvederà a proprie cure e spese, a depositarne l'atto così come modificato e approvato, ed ad inviarne una copia registrata a tutte le sezioni a mezzo raccomandata A/R. o brevi manu.

Le sezioni comunali sono altresì tenute ad adottare il Regolamento Sociale Generale e osservare ogni disposizione emanata dagli organi sociali superiori.

2. Coordinamento Provinciale

L'O.N.V.G.I. - OdV può costituire un Coordinamento Provinciale qualora esistano tre Sezioni Comunali nell'ambito della stessa Provincia.

Qualora il numero delle sezioni sia inferiore si può far capo al Coordinamento Provinciale esistente territorialmente più vicino.

Il Coordinamento Provinciale persegue, nell'ambito della propria circoscrizione, le finalità del Coordinamento Nazionale. Al momento della costituzione assume la denominazione "O.N.V.G.I. - OdV - Sezione Provinciale di ..." seguita dalla indicazione del capoluogo della corrispondente provincia.

3. Coordinamento Regionale

L'O.N.V.G.I. - OdV può costituire un Coordinamento Regionale qualora esistano sette Sezioni Comunali nell'ambito della stessa Regione.

Qualora il numero delle sezioni sia inferiore si può far capo al Coordinamento Regionale esistente territorialmente più vicino o al Coordinamento Nazionale.

Il Coordinamento Regionale persegue, nell'ambito della propria circoscrizione, le finalità del Coordinamento Nazionale. Al momento della costituzione assume la denominazione "O.N.V.G.I. - OdV - Sezione Regionale di ..." seguita dalla indicazione della Regione.

I Coordinamenti Provinciali e Regionali adempiono agli stessi obblighi dei Coordinamenti Comunali.

4. Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Al Coordinamento spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

- a. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'O.N.V.G.I. - OdV e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- b. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- c. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- d. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- e. Il Coordinamento deve, inoltre, essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata un numero di soci pari al 15% degli iscritti. In tal caso il Coordinatore deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale non hanno diritto di voto. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

5. Sede

Il Consiglio Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale hanno una propria sede o possono utilizzare la sede di una sezione omologa, che può anche essere la sede legale.

Nel caso in cui, per motivo di distanza o altro valido motivo, la sezione è impossibilitata ad utilizzare la sede di altra sezione, potrà dichiarare sede legale nel domicilio del Coordinatore Nazionale, Regionale, Provinciale o Comunale o di chi ne darà la disponibilità.

ART. 7 CESSAZIONE DELLA SEZIONE

L'Assemblea delibera sullo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 8 ORGANI

Sezione 1: Struttura Organizzativa

1. Sezione Comunale

Sono organi della Sezione Comunale:

- a) Assemblea Comunale (A.C.);
- b) Consiglio Direttivo Comunale (C.D.C.);
- c) Coordinatore Comunale (C.C.);
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) Revisore Legale dei conti, laddove eletto;

2. Coordinamento Provinciale e/o Consorzi territoriali

Sono organi del Coordinamento Provinciale:

- a) Assemblea Provinciale;
- b) Coordinamento Provinciale (C.D.P.);
- c) Coordinatore Provinciale (C.P.);
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) Revisore Legale dei conti, laddove eletto;

3. Coordinamento Regionale

Sono organi del Coordinamento Regionale:

- a) Assemblea Regionale (As.R.);
- b) Consiglio Direttivo Regionale (C.D.R.);
- c) Coordinatore Regionale (C.R.);
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) Revisore Legale dei conti, laddove eletto;

4. Coordinamento Nazionale

Sono organi del Coordinamento Nazionale:

- a) Assemblea Nazionale (As.N.);
- b) Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.);
- c) Coordinatore Nazionale (C.N.);
- d) Collegio dei Probiviri Nazionale (C.d.P.N.);
- e) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- f) Revisore Legale dei conti, laddove eletto;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

5. Durata in carica degli Organi

I componenti di tutti gli organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Restano in carica in regime prorogato – con poteri, quindi, limitati all'ordinaria amministrazione – fin quando non saranno eletti i nuovi organi.

Le nuove elezioni dovranno essere in ogni caso effettuate entro sei mesi dalla scadenza del mandato, prorogabili in caso di circostanze di natura emergenziale.

Oltre il termine di cui al comma precedente il Coordinamento Nazionale provvederà in merito inviando uno o più Commissari Straordinari per la gestione del rinnovo delle cariche e/o per atti di ordinaria amministrazione.

Qualora si tratti degli organi nazionali provvederà in merito l'Assemblea Nazionale.

Tutti gli organi eletti a norma del presente Statuto vengono ratificati dalle Assemblee per accettazione.

6. Incompatibilità negli Organi

Ogni carica sociale eletta tra i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Dei Probiviri è incompatibile in presenza di rapporti di parentela, di affinità o di convivenza fino al primo grado.

ART. 9 ASSEMBLEA

Sezione 1: Assemblea

1. L'Assemblea è sovrana ed costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. Essa è presieduta dal Coordinatore ed è convocata dal Coordinatore stesso, in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un decimo degli aderenti in regola e che godano dei diritti previsti dallo Statuto; in tal caso il Coordinatore deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione, termine che sarà ridotto a cinque in casi di necessità e urgenza. L'Assemblea, è convocata mediante invio di lettera raccomandata A/R., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
3. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
5. Ogni socio non può avere più di una delega.
6. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
7. Le deleghe non sono valide per il rinnovo degli organi sociali, nel pieno rispetto delle norme Costituzionali e delle leggi in materia.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per le delibere di scioglimento delle singole sezioni, dove è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti dell'Assemblea (vedi art. 7 del presente Statuto).
9. L'Assemblea può essere convocata in una sede fisica o mediante mezzi tecnologici (videoconferenze e simili);

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo nel numero previsto dall'art. 10;
- b) Eleggere e revocare uno fino ad un massimo di tre componenti dell'Organo di Controllo, ove richiesto;

- c) eleggere e revocare un Revisore legale dei Conti, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017;
- d) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- f) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti alla Sezione 2, commi 2,3 e 4;
- h) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- i) decidere lo scioglimento della sezione (vedi art. 7 del presente Statuto).

Sezione 2: Assemblea Provinciale

L'Assemblea Provinciale è formata dai Coordinatori Comunali esistenti nella Provincia.

Essa approva il bilancio Provinciale, elegge il Coordinatore Provinciale, il Vice Coordinatore Provinciale, i membri del Consiglio Direttivo Provinciale, dell'Organo di Controllo Provinciale e il Revisori Legale dei Conti Provinciale.

I Componenti degli organi provinciali possono essere scelti fra tutti i soci dell'Associazione e possono anche non essere componenti dell'Assemblea Provinciale.

Sezione 3: Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è formata dai Coordinatori Comunali esistenti nella Regione.

Essa approva il bilancio regionale, elegge il Coordinatore Regionale, il Vice Coordinatore Regionale, i membri del Consiglio Direttivo Regionale, dell'Organo di Controllo Regionale e il Revisori Legale dei Conti Regionale.

I Componenti degli organi regionali possono essere scelti fra tutti i soci dell'Associazione e possono anche non essere componenti dell'Assemblea Regionale.

Sezione 4: Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta da tutti i Coordinatori Comunali, esistenti nel territorio nazionale, dai Consiglieri Nazionali, dal Coordinatore Nazionale e dal Vice-Coordinatore Nazionale.

Essa elegge:

- a) i cinque membri del Consiglio Direttivo;
- b) i tre componenti del Collegio dei Proviviri;
- c) gli eventuali tre componenti dell'Organo di controllo;
- d) l'eventuale Revisore Legale dei Conti;

Essa delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei propri componenti sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, a maggioranza semplice dei presenti per le altre questioni.

I Componenti degli organi nazionali possono essere scelti fra tutti i soci dell'Associazione e possono anche non essere componenti dell'Assemblea Nazionale.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Sezione 1: Consiglio Direttivo Comunale, Provinciale e Regionale

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci della sezione.

Possono prendere parte alle elezioni i soci fondatori, ordinari e benemeriti che siano in regola con le quote sociali e godano dei diritti previsti dal presente Statuto, dal Regolamento Sociale nonché dei diritti civili e politici ed abbiano un'anzianità sociale di almeno tre mesi.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo i soci con almeno un anno di anzianità sociale, siano in regola con le quote sociali e godano dei diritti previsti dal presente Statuto, del Regolamento Sociale nonché dei diritti civili e politici.

Esso è composto da cinque membri qualora non si superi il numero di 25 soci. Dal numero di 26 soci i membri del consiglio direttivo è composta da 7.

Il Consiglio Direttivo:

1. Fa esecuzione alle delibere legittime dell'Assemblea dei Soci;
2. Nomina nel proprio seno a maggioranza dei voti il Coordinatore;
3. Predisporre, entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio i bilanci consuntivi, presentandoli all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione;
4. Provvede, tre mesi prima dell'inizio di ogni esercizio, alla stesura dei bilanci preventivi del successivo esercizio. Detti bilanci dovranno essere presentati all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione;
5. Propone la nomina dei soci benemeriti e onorari;
6. Provvede in merito alla gestione ordinaria e straordinaria, salvo quanto di competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Coordinatore lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno la metà più uno dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alla presentazione all'Assemblea per la definitiva approvazione. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti esperti ed impiegati determinandone la retribuzione secondo CCNL, nei limiti previsti dalla normativa regionale e nazionale in merito.

Nel caso in cui per dimissioni o altra causa venisse a mancare un componente del Consiglio Direttivo esso verrà sostituito dal primo dei non eletti fino ad un massimo di tre; superate le tre sostituzioni si provvederà all'integrale rinnovo dell'organo.

Sezione 2: Consiglio Direttivo Nazionale

Il C.D.N. in ambito Nazionale, svolge lo stesso ruolo del C.D.R. e del C.D.C.. Esso è composto da cinque membri

Il C.D.N. può deliberare in occasioni specifiche la costituzione di commissioni ispettive e nomina di commissari, stabilendone al contempo poteri e funzioni.

Sono demandati al Consiglio Direttivo Nazionale i compiti di controllo sui Coordinamenti di livello inferiore avendo anche il potere di inviare ispezioni presso ciascuna sede Comunale, Provinciale e Regionale e, ove il caso lo richieda, nominare uno o più Commissari Straordinari per la gestione temporanea delle sezioni comunali e dei Coordinamenti Provinciali e Regionali che si rendessero inadempienti dei compiti statutariamente assegnati a ciascun organismo.

Con l'atto di nomina vengono altresì stabiliti, nel rispetto delle norme di legge, i poteri del Commissario e/o dei Commissari.

È compito del C.D.N. predisporre, approvare e modificare il Regolamento Sociale Generale che disciplini nel dettaglio e nel rispetto del presente Statuto Sociale, gli aspetti della vita sociale e organizzativa dell'O.N.V.G.I. – OdV.

Tutte le sezioni comunali saranno tenute al rispetto delle norme stabilite nel Regolamento Sociale Generale.

Il C.D.N. svolge anche la funzione di Coordinamento Nazionale per la gestione delle attività ordinarie e straordinarie, nonché di rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con Istituzioni, Enti, Uffici con competenza territoriale nazionale e internazionale.

ART. 11 COORDINATORE

Sezione 1: Coordinatore Comunale

1. Il Coordinatore Comunale, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto dal C.D.C. a maggioranza dei voti.
2. Il Coordinatore nell'ambito territoriale di competenza, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

3. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva ove si provvederà in merito.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Coordinatore o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di appartenenza all'Associazione.
6. Il Coordinatore nomina di sua fiducia, un Vice Coordinatore, un Segretario e un Tesoriere in seno al C.D. e propone, altresì, all'approvazione del C.D.C. la nomina dei responsabili dei dipartimenti logistico – operativi della Sezione Comunale.
7. Il Coordinatore e in sua assenza il Vice-Coordinatore cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
8. Il Coordinatore ha l'obbligo della tempestiva comunicazione al C.D.N. delle variazioni intervenute all'interno della sezione in ordine alle cariche statutarie, agli incarichi, alle nomine dei responsabili dei dipartimenti comunali.
9. Il Coordinatore dovrà relazionare annualmente al C.D.N. sulle attività che hanno vista impegnata la Sezione Comunale, Provinciale o Regionale e sui progetti presentati.
10. Il Coordinatore dovrà trasmettere al C.D.N. copia del proprio bilancio consuntivo e preventivo entro il termine di quindici giorni dalla data di approvazione assembleare.
11. Il Coordinatore dovrà ottemperare al decreto ministeriale n. 81/2008 e successive integrazioni.

Sezione 2: Coordinatore Provinciale

Il Coordinatore Provinciale e in sua assenza il Vice–Coordinatore Provinciale rappresenta l'Organizzazione a livello provinciale presso tutti gli Enti e gli Organi della Pubblica Amministrazione.

Esso è eletto a maggioranza dai Coordinatori Comunali afferenti alla Provincia. Inoltre rimane a disposizione dei Coordinatori Comunali per l'eventuale attività di volontariato intercomunale, avendo il compito di coordinamento di più sezioni comunali.

Sezione 3: Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale ha le stesse funzioni del Coordinatore Provinciale con riferimento all'ambito Regionale.

Inoltre rimane a disposizione dei Coordinatori Provinciali per l'eventuale attività di volontariato interprovinciale, avendo il compito di dirigere più Coordinamenti Provinciali e Comunali.

Sezione 4: Coordinatore Nazionale

Il Coordinatore Nazionale rappresenta legalmente l'Associazione a livello nazionale ed internazionale.

Convoca e presiede l'Assemblea Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale.

Cura l'esecuzione delle delibere del C.D.N.; vigila anche attraverso gli organi statutari o da lui specificatamente indicati, sulla corretta applicazione dello Statuto e sulla regolare attività di volontariato.

Esso è eletto dal C.D.N., e nomina all'interno dello stesso, un Segretario e un Tesoriere di sua fiducia. Non è responsabile personalmente e civilmente di comportamenti e atti posti in essere dagli organi regionali, provinciali e comunali compiuti senza il suo assenso e/ senza l'assenso del C.D.N.

ART. 12 SEGRETARIO

Il Segretario, nominato dal Coordinatore di ciascun organo sociale tra i componenti dello stesso organo, coadiuva il Coordinatore e svolge i seguenti compiti:

1. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
2. Provvede al disbrigo della corrispondenza;
3. È responsabile, nell'ambito dell'organo di cui fa parte, della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo.

ART. 13 TESORIERE

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Può avere firma libera e disgiunta dal Coordinatore del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha tre componenti, che nella prima loro riunione eleggono il Presidente. Il Collegio delibera: sui ricorsi delle associate contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Consiglio Nazionale e sui ricorsi contro i provvedimenti pronunciati dai Coordinamenti nei confronti di singoli soci. Il suo giudizio è inappellabile.

ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017 l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 17 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo, ciascuno nell'ambito di competenza, può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. Richiamo;
- b. Censura semplice;
- c. Censura grave;
- d. Sospensione con un massimo di trenta giorni;
- e. Sospensione fino ad un anno;
- f. Radiazione;
- g. Espulsione.

Le sanzioni da applicare nei casi concreti saranno stabilite, ciascuna nel loro ambito di competenza, dal Consiglio Direttivo secondo le norme stabilite nel Regolamento Sociale Generale.

Avverso i provvedimenti adottati dall'Assemblea è ammesso appello al C.d.P.N. entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; avverso i provvedimenti dell'Assemblea è ammesso ricorso per ragioni di legittimità, violazione o falsa applicazione delle norme dello Statuto Sociale, del Regolamento Sociale Generale al C.d.P.N. .

Il C.d.P.N., rilevata la violazione delle norme, cesserà il provvedimento rinviando gli atti all'Assemblea che ha emanato il provvedimento cessato affinché deliberi in ossequio alle indicazioni emanate dallo stesso C.d.P.N..

Nel caso il nuovo provvedimento sia impugnato e giunga nuovamente al vaglio del C.d.P.N., questo deciderà anche nel merito.

Il provvedimento di espulsione è adottato dal C.d.P.N. ed è insindacabile.

Le specifiche norme di giudizio sono stabilite dal Regolamento Sociale Generale.

È sempre ammesso il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria in caso di violazione di diritti e/o interessi legittimi.

Nessuno degli appartenenti agli organi sociali può essere deferito a giudizio per i voti dati o le opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni senza autorizzazione dell'organo di cui fa parte.

ART. 18 LIBRI SOCIALI

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro dei soci volontari;
- c) libro delle deliberazioni delle assemblee;
- d) libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Tutte le riunioni degli organi statutari dovranno essere verbalizzate negli appositi registri.

È prevista la possibilità di una tenuta informatica dei medesimi laddove se ne garantisca l'immodificabilità.

I verbali possono anche essere scritti in stampa e rilegati in modo da impedire la sostituzione delle singole pagine.

ART. 19 QUORUM NECESSARI PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE STATUTARIE

Tutte le cariche statutarie sono elette a maggioranza dei presenti, con diritto di voto, nelle Assemblee, ad eccezione di esperti esterni di fiducia scelti dai vari Consigli Direttivi.

ART. 20 DOTAZIONE PATRIMONIALE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione in qualità di ricevente, acquirente e beneficiante;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) da eventuali, donazioni, lasciti o successioni
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli aderenti;
- b) da contributi privati, da contributi dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali e Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di documentate attività o progetti;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali produttive e marginali;
 - h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
3. **Tutti i beni vengono gestiti dalle sezioni cui sono pervenuti.**
- a) Ogni sezione gode di autonomia patrimoniale, economica e gestionale;
 - b) L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno;
 - c) È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

ART. 21 BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione delle entrate e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ART. 22 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

ART. 23 QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale e si compone di due parti:

1. Quota di pertinenza della struttura Nazionale dell'Organizzazione;
2. Quota di pertinenza della Sezione Comunale;
 - a) La quota relativa alla nuova iscrizione va versata al momento dell'iscrizione stessa; Limitatamente ai rinnovi:
 - b) Il socio è tenuto al versamento della quota associativa di pertinenza del Nazionale e relativa al successivo anno solare mediante bollettino postale, bancario o mediante pagamento alla propria sezione, in unica soluzione entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno. La Sezione Comunale provvederà al versamento delle quote.
 - c) La quota di pertinenza di ogni singola Sezione Comunale potrà essere versata in quote mensili, semestrali o in un'unica soluzione per l'intera annualità, così come stabilito con delibera di ogni singolo C.d.C.
 - d) La quota associativa non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

ART. 24 CONTO CORRENTE

I Consigli Direttivi Nazionale, Regionale, e Comunale o i rispettivi Coordinatori, devono immediatamente attivare, al momento della loro costituzione, un c/c Postale o Bancario che avrà la seguente dicitura “Organizzazione Nazionale di Volontariato Giubbe d’Italia - OdV Coordinamento Nazionale o Sezione Regionale o Comunale di “_____”.

ART. 25 CODICE FISCALE

I Coordinatori Nazionali, Regionali o Comunali, dovranno immediatamente chiedere l’attribuzione del codice fiscale e comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni all’Agenzia delle Entrate competente.

ART. 26 ENTRATE

Tutte le prestazioni effettuate dall’Associazione e dai loro iscritti sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettuate ed opportunamente documentate.

Tutte le entrate economiche e finanziarie derivanti da lasciti, donazioni e qualsiasi altra offerta volontaria, dovranno essere versati nei rispettivi c/c Postali o Bancari Nazionali, Regionali e Comunali.

Tali entrate non possono avere destinazione diversa da quella per cui sono stati assegnati o concessi.

ART. 27 CONVENZIONI

1. L’Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, i Consorzi di Comuni, gli enti locali e gli altri enti pubblici, previa iscrizione negli appositi registri da almeno sei mesi che ne dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a, è elemento essenziale della convenzione e gli altri oneri aggiuntivi e/o alternativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI

Il Consiglio Direttivo Nazionale, Regionale, Comunale, e il Coordinamento Provinciale d’intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale, può stipulare protocolli di collaborazione con altri Enti ed Organizzazioni riconosciute con le stesse finalità statutarie, pena nullità del protocollo d’intesa.

Per quanto non specificato nel presente statuto si rimanda al regolamento di attuazione che sarà parte integrante del presente, alle norme di settore in vigore e del Codice Civile.

ART. 29 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Enna, li 11/10/2020

IL Coordinatore
Vincenzo Di Giacomo